



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

Lavoro

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Luciano VIGOLO - Presidente -

R.G.N. 15191/00

Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -

Cron. 4779

Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -

Rep.

Dott. Camillo FILADORO - Rel. Consigliere -

Ud. 26/11/02

Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

....., elettivamente domiciliati in ROMA PZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato ALDO FERRETTI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROCCO ORLANDO DI STILO, giusta delega in atti;


- ricorrenti -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA

2002

4838



CORETTI, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega
in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2471/00 del Tribunale di
TORINO, depositata il 26/04/00 - R.G.N. 561/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/11/02 dal Consigliere Dott. Camillo
FILADORO;

udito l'Avvocato FERRETTI;

udito l'Avvocato CORETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di un accertamento compiuto dall'INPS in data 23 luglio 1981 nei confronti della [redacted] che all'epoca aveva già cessato la sua attività e della quale erano stati soci di fatto [redacted] e [redacted], erano state rilevate numerose omissioni contributive.

Sia il [redacted] che il [redacted] erano stati dichiarati falliti dal Tribunale di Torino con sentenza 21 maggio 1982.

Nel corso della relativa procedura concorsuale, l'INPS si insinuava nel passivo per i propri crediti.

Il fallimento dei due soci veniva chiuso il 24 giugno 1987 per avvenuta ripartizione dell'attivo, senza che il credito dell'INPS venisse soddisfatto.

Con lettera diffida del 17 giugno 1997, pervenuta ai destinatari in data 21 giugno 1997, l'INPS chiedeva a [redacted] il versamento dei contributi, ottenendo quindi la concessione dei decreti ingiuntivi.

A seguito di opposizione, il Pretore di Torino accoglieva l'eccezione di prescrizione proposta da [redacted] ritenendo che il nuovo termine prescrizione di dieci anni aveva iniziato a decorrere dalla chiusura del fallimento (24 giugno 1987), dopo che l'INPS aveva provveduto ad interromperlo con la domanda di ammissione al passivo.

La nuova interruzione della prescrizione, osservava tuttavia il Pretore, era intervenuta solo in data 21 giugno 1997, quando era già entrata in vigore la legge n.335 del 1995, la quale, all'art.3 commi 9 e 10, ha previsto la riduzione da 10 a 5 anni del termine di prescrizione, anche con riferimento alle contribuzioni previdenziali non pagate alla data di entrata in vigore della legge.

Con sentenza 16 marzo-26 aprile 2000, il Tribunale di Torino accoglieva il ricorso dell'INPS, rilevando che il termine prescrizione applicabile al caso di specie – ex art. 55 RDL n.1827 del 1935 – era quello di dieci anni (e non di cinque anni come ritenuto dal Pretore) e che lo stesso era stato validamente interrotto prima con la domanda di insinuazione al passivo (dell'8 febbraio 1982) e quindi con la diffida 21 giugno 1997, pervenuta ai destinatari prima del decorso dei dieci anni, decorrenti dalla data di chiusura del fallimento (24 giugno 1987).

I giudici di appello sottolineavano che nulla, nella lettera della legge del 1995, consente di ritenere che si faccia riferimento ai soli atti interruttivi compiuti in relazione al termine di prescrizione in corso alla data di entrata in vigore della (nuova) legge, apparendo, invece, chiaro che l'ampia formulazione della legge mira a far salvi i precedenti termini prescrizione di dieci anni, in tutti i casi in cui l'Istituto previdenziale abbia compiuto atti o posto in essere attività, dirette ad ottenere il versamento dei contributi evasi.

Del resto, la modificazione retroattiva dei termini di prescrizione, per la sua eccezionalità e per le conseguenze di notevole portata a carico dell'ente creditore, impone una interpretazione strettamente aderente alla lettera del disposto normativo.

Pertanto, conclude il Tribunale, in tutti i casi in cui l'Istituto previdenziale abbia, sotto il vigore della normativa preesistente, compiuto degli atti interruttivi della prescrizione, questo è sufficiente a garantire che continui ad applicarsi il più lungo termine (decennale) di prescrizione.

Avverso questa decisione e hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da cinque motivi. Resiste l'INPS con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i due ricorrenti denunciano la mancata notificazione alla difesa degli appellati del rinvio della udienza di trattazione del 7 marzo 2000.

I ricorrenti osservano che il Presidente della sezione lavoro del Tribunale aveva fissato per la trattazione della causa dinanzi al Collegio l'udienza del 7 marzo 2000: questa udienza era stata tuttavia posticipata senza alcuna comunicazione alla difesa degli appellati.

Senza richiamare alcuna violazione di legge, i ricorrenti denunciano esclusivamente la mancata notifica del rinvio della udienza di trattazione del 7 marzo 2000.

Ad avviso del Collegio, le censure formulate con tale motivo sono generiche, poiché i ricorrenti non spiegano se il rinvio sia stato disposto d'ufficio, per tutte le cause fissate per una determinata udienza, o se si vertesse in ipotesi di rinvio automatico, previsto dal novellato art. 82 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, applicabile, ai sensi del successivo art. 115, anche alle udienze del collegio (cfr. Cass. 5 ottobre 1992 n. 10891).

Si tratta di circostanze non desumibili neppure dall'esame diretto degli atti (dagli stessi risulta solo che l'udienza per l'inibitoria era stata fissata per il 16 giugno 1999 e quella per la discussione dinanzi al Collegio al 7 marzo 2000).

Dalla copertina del fascicolo d'ufficio tale udienza risulta cancellata e sostituita con quella del 16 marzo 2000, senza alcun avviso ai difensori).

Tra l'altro, i ricorrenti non deducono neppure che da tale omissione sia derivata una impossibilità o una difficoltà nell'esercizio del diritto di difesa, ovvero una concreta violazione del principio del contraddittorio. Dal verbale di udienza del 17 marzo 2000 risulta la presenza dell'avv. Di Stilo difensore degli appellati. Il primo motivo di ricorso si rivela pertanto inammissibile ancor prima che infondato.

Con il secondo motivo, i ricorrenti rilevano che il dispositivo della sentenza di appello non era stata letta in udienza, come prescritto dal codice di procedura civile, in contrasto con l'affermazione contenuta nella motivazione della medesima decisione.

Anche il secondo motivo si rivela inammissibile, trattandosi di una semplice affermazione, priva di qualsiasi riscontro probatorio.

E' appena il caso, comunque, di rilevare che per superare l'attestazione, contenuta nel verbale d'udienza, dell'avvenuta lettura del dispositivo della sentenza, non è sufficiente la mera asserzione della parte che si dolga dell'omissione di tale formalità, ma è necessaria una specifica impugnativa di falsità dell'atto pubblico rappresentato dal verbale suddetto (Cass. 17 ottobre 1983 n. 6073).

Con il terzo motivo, i ricorrenti rilevano che non era stata considerata dal Tribunale l'eccezione di illegittimità costituzionale inserita nell'atto di

appello, così formulata: "Nel caso si ritenesse applicabile alla fattispecie per cui è causa il comma 10 dell'art.3 della legge n.335 del 1995, per elevare il termine di prescrizione da 5 a 10 anni, configurandosi la norma palesemente illegittima costituzionalmente, già sin da adesso si solleva questione di legittimità costituzionale, con riserva di motivare con successiva memoria o oralmente le specifiche violazioni"

Il motivo è inammissibile.

La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere (Cass. 10 ottobre 1985 n. 4931) l'inammissibilità del motivo che "si risolva nella proposizione o riproposizione di questioni di legittimità costituzionale od in critiche alla sentenza del giudice di merito circa la ritenuta irrilevanza di dette questioni, ed ometta di censurare l'applicazione che il giudice del merito ha fatto delle norme cui quelle questioni si riferiscono giacché la questione di costituzionalità di una norma, per un verso non può costituire unico e diretto oggetto del giudizio, e per altro verso può sempre essere proposta o riproposta, dalla parte interessata, oltre che rilevata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali che siano state ritualmente dedotte nel processo".

Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa interpretazione ed applicazione dell'art. 3 comma 10 della legge n.335 del 1995 (art.360 n.3 codice di procedura civile).

Le censure dei due ricorrenti si fondano essenzialmente sulla erronea ricostruzione della normativa legale concernente la materia della prescrizione dei crediti contributivi, operata dal Tribunale di Torino nella sentenza impugnata ed, in particolare, sull'interpretazione data dai giudici di appello alle disposizioni contenute nei commi 9 e 10 dell'art.3 della legge n.335 del 1995.

L'art 3 della legge n.335 del 1995, intitolato:

Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale,

stabilisce ai commi 9 e 10:

(omissis)

“9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:

a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis comma 2, del decreto legge 29 marzo 1991 n.103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n.166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996, tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della

presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso".

Il Tribunale ha preso in esame queste disposizioni, e le ha interpretate come segue:

- la legge n.335 del 1995 ha unificato i termini di prescrizione di tutte le contribuzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria, livellandoli, con effetto retroattivo, a 5 anni;
 - il termine a quo di detta innovazione è dato non già dal 17 agosto 1995 (data di entrata in vigore della legge), ma dal 1° gennaio 1996;
 - per le contribuzioni relative (come nel caso di specie) ai periodi precedenti il 17 agosto 1995, l'art.3, commi 9 e 10, fa eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti e di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente, nonché per i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
- tanto premesso in linea generale, il Tribunale ha concluso che, nel caso di specie, la prescrizione decennale non fosse maturata.

I giudici di appello hanno ritenuto di non condividere la tesi del Pretore, secondo il quale l'atto interruttivo dovrebbe intervenire prima dell'entrata in vigore della legge, perché la stessa introduce una specificazione non contenuta nella lettera della legge.

“Nulla (invece) nella lettera della norma consente di ritenere che si faccia riferimento ai soli atti interruttivi compiuti in relazione al termine di prescrizione in corso alla data di entrata in vigore della legge, mentre appare chiaro che l’ampia formulazione mira a far salvo il precedente termine di prescrizione in tutti i casi in cui l’Istituto previdenziale avesse già compiuto atti o posto in essere attività, diretti ad ottenere il versamento dei contributi evasi”. Ad avviso dei due ricorrenti, la sentenza impugnata parte da una premessa errata, là dove esclude i termini prescrizionali per tutti i contributi previdenziali siano unificati in cinque anni dalla data indicata dalla legge (1° gennaio 1996) e con effetto retroattivo per tutti i contributi già maturati, con esclusione dei soli “casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure già iniziate nel rispetto della normativa precedente”.

Il riferimento agli atti interruttivi, rilevano tuttavia i due ricorrenti, non deve e non può essere inteso come un qualunque atto interruttivo fatto prima del maturare del decennio di precedente prescrizione, dovendosi ritenere piuttosto che non si applichi la prescrizione quinquennale nei casi in cui sia stato emanato un atto interruttivo prima che maturasse il quinquennio di prescrizione introdotto ex novo dalla legge n.335 del 1995.

“Infatti, se sono state iniziate “le procedure” la prescrizione quinquennale non opera e tale prescrizione si appalesa obiettiva e legittima; se, per contro, sono stati compiuti atti interruttivi, tali atti non possono essere annullati o disattesi, perché dal momento in cui si è verificata la interruzione inizia a maturare il nuovo quinquennio.

Se così non fosse, continuano i ricorrenti, la norma sarebbe costituzionalmente illegittima, perché realizzerebbe un differente trattamento in casi simili, in contrasto con quanto dispone l'art.3 della Costituzione.

“La legge, per essere costituzionalmente legittima, deve essere intesa, interpretata ed applicata nel senso che la prescrizione quinquennale si applica a tutti i contributi previdenziali, attuali e pregressi, ad eccezione dei casi per i quali, prima della emanazione della legge n.335 del 1995, sia intervenuta una causa interruttiva, in conseguenza della quale il quinquennio al 1° gennaio 1995 non era ancora maturato”.

Tra l'altro, osservano i ricorrenti, il nuovo periodo di prescrizione è ricominciato a decorrere dalla chiusura del fallimento (24 giugno 1987), ma la interruzione dei termini, pur operando a beneficio dell'Istituto creditore, non poteva essere attribuita ad azione dell'INPS: sicché correttamente il Pretore aveva concluso affermando che: “L'inesistenza di atti interruttivi della prescrizione, anteriori all'entrata in vigore della legge n.335 del 1995, comporta, quindi, l'applicabilità alla fattispecie del nuovo termine quinquennale di prescrizione dei crediti INPS per contributi previdenziali”.

Osserva il Collegio:

per giungere ad una corretta interpretazione delle richiamate disposizioni di legge occorre, innanzi tutto, ricordare, sia pure per sommi capi, il quadro dei termini prescrizionali dei crediti contributivi esistente prima della entrata in vigore della nuova disciplina legislativa.

Il termine originariamente stabilito per contributi di assicurazione obbligatoria era di cinque anni, in base all'art.55 e 153 del R.D.L. n.1827 del 1935, 15


D.Lgt. 9 novembre 1945 n.788). Il termine fu poi elevato a dieci anni dall'art.41 della legge 30 aprile 1969 n.153.

Il termine stabilito per la prescrizione degli altri crediti contributivi era invece di cinque anni (art.55 della legge n.1155 del 1936).

Su tale durata operava poi la sospensione triennale disposta dal Decreto Legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n.638, il cui articolo 2 comma ~~7~~ ha stabilito che il corso della prescrizione dei contributi dovuti all'INPS ed all'INAIL è sospeso per un triennio dalla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 463 (e pertanto per il periodo fino al 12 settembre 1986).


Proprio questo termine di tredici anni (dieci più tre) è stato, ad avviso di questa Corte, modificato con effetto retroattivo per effetto delle disposizioni dell'art.3 commi 9 e 10 della legge 335 del 1995.

Si spiega in tal modo la stretta correlazione esistente tra la prima e la seconda parte del disposto del comma 10 dell'art.3 della legge del 1995.



In altre parole, la cessazione della sospensione del termine decennale – per anni tre (disposta con D.L. 12 settembre 1983 n.463) – viene anticipata dal 12 settembre 1996 al 1° gennaio 1996 e da questa data il termine di prescrizione per tutti i contributi relativi all'assicurazione generale obbligatoria, maturati in data precedente al 1° gennaio 1996, di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, viene riportato a dieci anni.

In questo modo, in un quadro di interpretazione complessiva delle varie disposizioni dell'art.3 della legge del 1995, trova spiegazione anche il disposto dell'art.3 comma 10, secondo il quale, come già ricordato:



“I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge”.

Questa disposizione deve intendersi, infatti, nel senso che i *due* termini di prescrizione (di dieci e di cinque anni) previsti nel comma precedente, rispettivamente per i contributi del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per “tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, continuano ad applicarsi – senza la temporanea sospensione disposta nel 1983 - alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge (17 agosto 1995) “fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente”. Solo in questa ipotesi, infatti, vale ancora la regola della sospensione triennale del corso della prescrizione fino al termine indicato nella legge del 1983.

Questa interpretazione della nuova normativa esclude una efficacia retroattiva della stessa (se non per l'aspetto marginale della abolizione della sospensione triennale).

Riconosce l'unificazione all'unico termine quinquennale di prescrizione per tutti i contributi previdenziali, a partire dal gennaio 1996. Per i contributi maturati precedentemente, fa salvi i termini di prescrizione ordinaria (decennale per le contribuzioni di pertinenza dell'assicurazione generale obbligatoria e quinquennale per tutte le altre contribuzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria).

Resta da spiegare, tuttavia, il dettato della norma contenuta nell'ultima parte della lettera a) del comma 9 dell'art.3 secondo la quale: “A decorrere dal 1°

gennaio 1996, **tale termine** (cioè quello di dieci anni) è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti”.

Questa disposizione è stata interpretata dai ricorrenti come una norma con effetti retroattivi che ha definitivamente ridotto a cinque anni i termini prescrizionali per tutti i crediti contributivi maturati fino al dicembre 1995.

In altre parole, secondo la tesi proposta dai due ricorrenti, l'INPS - al pari degli altri Istituti previdenziali - avrebbe avuto poco più di quattro mesi di tempo per agire contro i datori di lavoro (dall'agosto 1995 al dicembre 1995) per tutti quei crediti che non erano ancora prescritti, in previsione della riduzione definitiva dei termini prescrizionali a cinque anni dal 1° gennaio 1996 (lettera a) comma 9 dell'art.3 della legge n.335 del 1995).

E ciò, naturalmente, anche quando gli stessi Enti previdenziali fossero completamente all'oscuro dell'esistenza dei debiti contributivi: si fa riferimento alla (totale) evasione contributiva, come definita dall'art.4 del decreto legge 30 dicembre 1987 n.536, convertito dalla legge n. 48 del 29 febbraio 1988, disciplinata in modo distinto dalla semplice omissione contributiva (relative a contributi non risultanti dalle denunce regolarmente inviate all'Istituto da parte dei datori di lavoro) e sottoposta ad un termine decennale, anziché quinquennale, di prescrizione.

Questa è sostanzialmente la tesi proposta dai ricorrenti, i quali, condividendo la soluzione adottata dal Pretore, ritengono che “l'inesistenza di atti interruttivi della prescrizione anteriori all'entrata in vigore della legge n.335 del 1995 comporta...l'applicabilità alla fattispecie del nuovo termine quinquennale di prescrizione dei crediti INPS per contributi previdenziali. Ne deriva che l'atto

interruttivo compiuto dall'INPS nel 1997 è tardivo, essendo intervenuto quando il nuovo termine di prescrizione quinquennale, calcolato a far tempo dal 24 giugno 1987, era già da tempo interamente decorso".

Il Collegio non ritiene di poter condividere tale impostazione.

Ad avviso del Collegio, la interpretazione da dare a tale disposizione (ed anche l'unica costituzionalmente compatibile con i principi stabiliti in materia di assistenza e previdenza dei lavoratori dalla Carta Costituzionale) è quella in base alla quale **tutti** i nuovi crediti contributivi maturati a decorrere dal gennaio 1996 sono sottoposti al nuovo termine prescrizione di cinque anni (salvo il caso di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti).

Non si tratta, pertanto, di disposizione retroattiva, ma di norma che spiega la sua efficacia solo per i contributi maturati dopo il dicembre 1995.

Invece, a partire dal gennaio 1996, per i contributi maturati precedentemente continuano a rimanere operanti i due distinti termini (rispettivamente, di dieci e cinque anni) già ricordati, senza più alcuna possibilità di considerare la sospensione introdotta con la legge del 1983.

Solo in caso di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa precedente, il termine decennale di prescrizione può essere ancora aumentato per effetto della sospensione triennale e nei limiti temporali indicati nella stessa legge (art.2 comma 19 della legge 638 del 1983).

Per i nuovi crediti contributivi, che maturano dopo il gennaio 1996, come già ricordato, il termine prescrizione è sempre ridotto a cinque anni, per qualsiasi tipo di contribuzione obbligatoria "salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti". In questi casi, non si tratta di una causa di interruzione dei

termini, perché la disposizione di legge precisa che in questi casi, il termine è in ogni caso di dieci anni. La legge si riferisce, evidentemente, alla denuncia rivolta direttamente all'Istituto previdenziale ovvero ad un ente di controllo (Ispettorato del lavoro).

Si tratta di un profilo di assoluta novità, introdotta dalla legge del 1995, che non contrasta direttamente con il principio generale stabilito dall'art.55 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n.1827, secondo il quale l'interruzione della prescrizione dei contributi di assicurazione obbligatoria si verifica solo per effetto degli atti, indicati dall'art. 2943 codice civile, posti in essere dall'INPS, titolare del relativo diritto di credito, e non quando anche uno di tali atti sia posto in essere dal lavoratore, come nell'ipotesi di azione giudiziaria da questi proposta nei confronti del datore di lavoro (Cass. 10 giugno 1992 n.7104).

In base alla nuova disposizione, anche la denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti è idonea a determinare in dieci anni il termine della prescrizione nei confronti dell'INPS o degli altri Istituti previdenziali.

La volontà del legislatore appare indirizzata a bilanciare la riduzione del termine prescrizione decennale con un potere di iniziativa attribuito direttamente al lavoratore.

Si ricorda, tra l'altro, che nella materia previdenziale il regime della prescrizione già maturata è completamente sottratto alla disponibilità delle parti, sicché deve escludersi l'esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a versare contributi previdenziali prescritti, salva la possibilità di chiedere il risarcimento del danno o la costituzione di una rendita vitalizia (art. 3 comma 9

della legge n.335 del 1995 e anteriormente art.55 comma secondo del R.D.L. n.1827 del 1935) (cfr. Cass. 5 ottobre 1998 n.9865, 16 agosto 2001 n. 11140). Conclusivamente, può dirsi che dall'entrata in vigore della nuova legge, viene definitivamente eliminata la sospensione triennale (settembre 1983-settembre 1986) introdotta con la legge del novembre 1983 n.638 (sospensione che rimane tuttavia operante solo per i casi di atti interruttivi validamente già compiuti o di procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge del 1995).

Il termine di prescrizione decennale relativo ai contributi precedenti il 1996 continua però a restare in vigore (senza possibilità di ulteriore sospensione):

“art.3 comma 10: della legge n.335 del 1995:

“I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa precedente”.

Val forse la pena di sottolineare che, anche in considerazione del poco tempo trascorso dalla entrata in vigore della legge del 1995, non vi sono precedenti decisioni di questa Corte nella specifica materia e che le sentenze che hanno affrontato specificamente i problemi connessi all'interpretazione delle norme richiamate non hanno risolto definitivamente tutti i quesiti ad essi connessi.

In effetti, con sentenza n.1350 del 30 gennaio 2001, questa Corte di Cassazione non ha avuto modo di affrontare il problema della interpretazione dei commi 9 e 10 dell'art. 3 della legge 335 del 1995, poiché nel caso di specie era stato emesso e notificato un provvedimento monitorio prima dell'entrata in vigore

del la legge ed era comunque intervenuto un valido atto interruttivo della prescrizione (ciò anche secondo la lettura delle disposizioni in esame proposta dagli attuali ricorrenti).

Analoga questione è stata esaminata in una decisione di poco successiva (Cass. 5 marzo 2001 n.3213).

In tale occasione, questa Corte ha avuto, tuttavia, occasione di sottolineare che “in tema di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, l’art.3 comma 10, della legge n.335 del 1995 va interpretato nel senso che il richiamo in esso contenuto ai termini di prescrizione, di cui al comma nono del medesimo articolo, deve intendersi riferito al termine decennale previgente – e non al termine quinquennale decorrente dal 1° gennaio 1996-“

Ha osservato questa Corte che:” Il richiamo dei termini di prescrizione di cui al comma 9, per ragioni logiche, non può ritenersi riferito al termine ridotto (a cinque anni) a partire da una certa data, ma al termine decennale previgente, stante l’evidente intento del legislatore di favorire l’Istituto di assicurazione sociale nel caso in cui lo stesso abbia posto in essere atti interruttivi o iniziato procedure nei confronti dei soggetti debitori (atti e procedure i cui effetti restavano così salvi e non pregiudicati dal più breve termine di nuova introduzione)”.

In tale decisione, pertanto, la Corte ha escluso che la nuova normativa avesse efficacia retroattiva, riducendo a cinque anni il termine prescrizione decennale.

Le conclusioni cui la Corte è pervenuta sono condivise sul punto dal Collegio.

Rilevato che nel caso di specie il termine di prescrizione applicabile per i contributi richiesti era in effetti di dieci anni, può concludersi che, nel caso di specie, esso non era interamente trascorso nel momento in cui l'INPS, il 21 giugno 1997, dopo la chiusura del fallimento, ebbe ad inviare ai due ricorrenti la diffida ad adempiere con invito a versare i contributi previdenziali omessi, relativamente alla posizione scoperta.

Non v'è dubbio che ai sensi dell'art. 2943 codice civile la procedura fallimentare abbia prodotto l'interruzione dei termini e che, ai sensi dell'art. 2945 codice civile, il nuovo periodo di prescrizione ricominciò a partire dal 24 giugno 1987, cioè dalla chiusura della procedura fallimentare. Il 21 giugno 1997, pertanto, il nuovo termine non era ancora interamente decorso.

La difesa dei due ricorrenti solleva, ancora una volta, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 commi 9 e 10, della legge n.335 del 1995, nella parte in cui lo stesso, secondo l'interpretazione data dal Tribunale, stabilisce che qualunque atto interruttivo comporterebbe l'applicazione della prescrizione decennale e non di quella quinquennale introdotta dalla legge n.335 del 1995.

La norma, osservano i ricorrenti, così interpretata, creerebbe nella pratica applicazione una grave disparità di trattamento in casi simili, in contrasto con l'art.2 della Costituzione che tutela e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo ed i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale e con l'art. 3 primo comma, che pone il principio di eguaglianza sostanziale, con particolare riferimento all'indifferenza per le condizioni personali e sociali e con l'art.31 della Costituzione che tutela la famiglia anche sotto il profilo economico, solo per il fatto che un terzo (Istituto previdenziale) rispetto al

rapporto di lavoro abbia o meno posto in essere un valido atto interruttivo prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.

L'eccezione è manifestamente infondata, per quanto già segnalato in precedenza.

La differenza di trattamento derivante dalla denunciata normativa non vale a ledere il principio di uguaglianza sancito dall'art.3 della Costituzione, non potendosi ragionevolmente parificare le diverse situazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro nelle due ipotesi diverse che vi siano stati o non vi siano stati valdi interruttivi durante il periodo di tempo previsto per la maturazione della prescrizione ed essendo evidente l'intento del legislatore di favorire l'Istituto assicuratore solo nel caso in cui lo stesso abbia posto in essere atti interruttivi o iniziato procedure nei confronti dei soggetti debitori. Si è riconosciuto del resto che la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali risponde ad un principio generale di certezza dei rapporti giuridici (Cass. 5 ottobre 1998 n.9865).

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi, anche in relazione alla novità delle questioni trattate, per disporre la integrale compensazione delle spese di questo giudizio.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.


Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma il 26 novembre 2002

IL PRESIDENTE



IL CONSIGLIERE EST.





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

Lavoro

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Luciano VIGOLO - Presidente - R.G.N. 15191/00
- Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere - Cron. 4779
- Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere - Rep.
- Dott. Camillo FILADORO - Rel. Consigliere - Ud.26/11/02
- Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

CODARCURI DOMENICO, PORZIONATO GIOCONDO, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato ALDO FERRETTI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROCCO ORLANDO DI STILO, giusta delega in atti;


- ricorrenti -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA

2002

4838





CORETTI, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega
in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2471/00 del Tribunale di
TORINO, depositata il 26/04/00 - R.G.N. 561/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/11/02 dal Consigliere Dott. Camillo
FILADORO;

udito l'Avvocato FERRETTI;

udito l'Avvocato CORETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di un accertamento compiuto dall'INPS in data 23 luglio 1981 nei confronti della Ditta individuale Piemonte, che all'epoca aveva già cessato la sua attività e della quale erano stati soci di fatto Codarcuri Domenico e Porzionato Giocondo, erano state rilevate numerose omissioni contributive.

Sia il Codarcuri che il Porzionato erano stati dichiarati falliti dal Tribunale di Torino con sentenza 21 maggio 1982.

Nel corso della relativa procedura concorsuale, l'INPS si insinuava nel passivo per i propri crediti.

Il fallimento dei due soci veniva chiuso il 24 giugno 1987 per avvenuta ripartizione dell'attivo, senza che il credito dell'INPS venisse soddisfatto.

Con lettera diffida del 17 giugno 1997, pervenuta ai destinatari in data 21 giugno 1997, l'INPS chiedeva a Codarcuri e Porzionato il versamento dei contributi, ottenendo quindi la concessione dei decreti ingiuntivi.

A seguito di opposizione, il Pretore di Torino accoglieva l'eccezione di prescrizione proposta da Codarcuri e Porzionato, ritenendo che il nuovo termine prescizionale di dieci anni aveva iniziato a decorrere dalla chiusura del fallimento (24 giugno 1987), dopo che l'INPS aveva provveduto ad interromperlo con la domanda di ammissione al passivo.

La nuova interruzione della prescrizione, osservava tuttavia il Pretore, era intervenuta solo in data 21 giugno 1997, quando era già entrata in vigore la legge n.335 del 1995, la quale, all'art.3 commi 9 e 10, ha previsto la riduzione da 10 a 5 anni del termine di prescrizione, anche con riferimento alle contribuzioni previdenziali non pagate alla data di entrata in vigore della legge.

Con sentenza 16 marzo-26 aprile 2000, il Tribunale di Torino accoglieva il ricorso dell'INPS, rilevando che il termine prescrizione applicabile al caso di specie – ex art. 55 RDL n.1827 del 1935 – era quello di dieci anni (e non di cinque anni come ritenuto dal Pretore) e che lo stesso era stato validamente interrotto prima con la domanda di insinuazione al passivo (dell'8 febbraio 1982) e quindi con la diffida 21 giugno 1997, pervenuta ai destinatari prima del decorso dei dieci anni, decorrenti dalla data di chiusura del fallimento (24 giugno 1987).

I giudici di appello sottolineavano che nulla, nella lettera della legge del 1995, consente di ritenere che si faccia riferimento ai soli atti interruttivi compiuti in relazione al termine di prescrizione in corso alla data di entrata in vigore della (nuova) legge, apparendo, invece, chiaro che l'ampia formulazione della legge mira a far salvi i precedenti termini prescrizione di dieci anni, in tutti i casi in cui l'Istituto previdenziale abbia compiuto atti o posto in essere attività, dirette ad ottenere il versamento dei contributi evasi.

Del resto, la modificazione retroattiva dei termini di prescrizione, per la sua eccezionalità e per le conseguenze di notevole portata a carico dell'ente creditore, impone una interpretazione strettamente aderente alla lettera del disposto normativo.

Per tanto, conclude il Tribunale, in tutti i casi in cui l'Istituto previdenziale abbia, sotto il vigore della normativa preesistente, compiuto degli atti interruttivi della prescrizione, questo è sufficiente a garantire che continui ad applicarsi il più lungo termine (decennale) di prescrizione.

Avverso questa decisione Codarcuri e Porzionato hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da cinque motivi. Resiste l'INPS con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i due ricorrenti denunciano la mancata notificazione alla difesa degli appellati del rinvio della udienza di trattazione del 7 marzo 2000.

I ricorrenti osservano che il Presidente della sezione lavoro del Tribunale aveva fissato per la trattazione della causa dinanzi al Collegio l'udienza del 7 marzo 2000: questa udienza era stata tuttavia posticipata senza alcuna comunicazione alla difesa degli appellati.

Senza richiamare alcuna violazione di legge, i ricorrenti denunciano esclusivamente la mancata notifica del rinvio della udienza di trattazione del 7 marzo 2000.

Ad avviso del Collegio, le censure formulate con tale motivo sono generiche, poiché i ricorrenti non spiegano se il rinvio sia stato disposto d'ufficio, per tutte le cause fissate per una determinata udienza, o se si vertesse in ipotesi di rinvio automatico, previsto dal novellato art.82 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, applicabile, ai sensi del successivo art.115, anche alle udienze del collegio (cfr. Cass. 5 ottobre 1992 n. 10891).

Si tratta di circostanze non desumibili neppure dall'esame diretto degli atti (dagli stessi risulta solo che l'udienza per l'inibitoria era stata fissata per il 16 giugno 1999 e quella per la discussione dinanzi al Collegio al 7 marzo 2000).

Dalla copertina del fascicolo d'ufficio tale udienza risulta cancellata e sostituita con quella del 16 marzo 2000, senza alcun avviso ai difensori).

Tra l'altro, i ricorrenti non deducono neppure che da tale omissione sia derivata una impossibilità o una difficoltà nell'esercizio del diritto di difesa, ovvero una concreta violazione del principio del contraddittorio. Dal verbale di udienza del 17 marzo 2000 risulta la presenza dell'avv. Di Stilo difensore degli appellati. Il primo motivo di ricorso si rivela pertanto inammissibile ancor prima che infondato.

Con il secondo motivo, i ricorrenti rilevano che il dispositivo della sentenza di appello non era stata letta in udienza, come prescritto dal codice di procedura civile, in contrasto con l'affermazione contenuta nella motivazione della medesima decisione.

Anche il secondo motivo si rivela inammissibile, trattandosi di una semplice affermazione, priva di qualsiasi riscontro probatorio.

E' appena il caso, comunque, di rilevare che per superare l'attestazione, contenuta nel verbale d'udienza, dell'avvenuta lettura del dispositivo della sentenza, non è sufficiente la mera asserzione della parte che si dolga dell'omissione di tale formalità, ma è necessaria una specifica impugnativa di falsità dell'atto pubblico rappresentato dal verbale suddetto (Cass. 17 ottobre 1983 n. 6073).

Con il terzo motivo, i ricorrenti rilevano che non era stata considerata dal Tribunale l'eccezione di illegittimità costituzionale inserita nell'atto di

appello, così formulata: "Nel caso si ritenesse applicabile alla fattispecie per cui è causa il comma 10 dell'art.3 della legge n.335 del 1995, per elevare il termine di prescrizione da 5 a 10 anni, configurandosi la norma palesemente illegittima costituzionalmente, già sin da adesso si solleva questione di legittimità costituzionale, con riserva di motivare con successiva memoria o oralmente le specifiche violazioni"

Il motivo è inammissibile.

La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere (Cass. 10 ottobre 1985 n. 4931) l'inammissibilità del motivo che "si risolva nella proposizione o riproposizione di questioni di legittimità costituzionale od in critiche alla sentenza del giudice di merito circa la ritenuta irrilevanza di dette questioni, ed ometta di censurare l'applicazione che il giudice del merito ha fatto delle norme cui quelle questioni si riferiscono giacché la questione di costituzionalità di una norma, per un verso non può costituire unico e diretto oggetto del giudizio, e per altro verso può sempre essere proposta o riproposta, dalla parte interessata, oltre che rilevata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali che siano state ritualmente dedotte nel processo".

Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa interpretazione ed applicazione dell'art. 3 comma 10 della legge n.335 del 1995 (art.360 n.3 codice di procedura civile).

Le censure dei due ricorrenti si fondano essenzialmente sulla erronea ricostruzione della normativa legale concernente la materia della prescrizione dei crediti contributivi, operata dal Tribunale di Torino nella sentenza impugnata ed, in particolare, sull'interpretazione data dai giudici di appello alle disposizioni contenute nei commi 9 e 10 dell'art.3 della legge n.335 del 1995.

L'art 3 della legge n.335 del 1995, intitolato:

Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale,

stabilisce ai commi 9 e 10:.

(omissis)

“9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:

a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis comma 2, del decreto legge 29 marzo 1991 n.103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n.166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996, tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della

presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso".

Il Tribunale ha preso in esame queste disposizioni, e le ha interpretate come segue:

- la legge n.335 del 1995 ha unificato i termini di prescrizione di tutte le contribuzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria, livellandoli, con effetto retroattivo, a 5 anni;
 - il termine a quo di detta innovazione è dato non già dal 17 agosto 1995 (data di entrata in vigore della legge), ma dal 1° gennaio 1996;
 - per le contribuzioni relative (come nel caso di specie) ai periodi precedenti il 17 agosto 1995, l'art.3, commi 9 e 10, fa eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti e di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente, nonché per i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
- tanto premesso in linea generale, il Tribunale ha concluso che, nel caso di specie, la prescrizione decennale non fosse maturata.

I giudici di appello hanno ritenuto di non condividere la tesi del Pretore, secondo il quale l'atto interruttivo dovrebbe intervenire prima dell'entrata in vigore della legge, perché la stessa introduce una specificazione non contenuta nella lettera della legge.

“Nulla (invece) nella lettera della norma consente di ritenere che si faccia riferimento ai soli atti interruttivi compiuti in relazione al termine di prescrizione in corso alla data di entrata in vigore della legge, mentre appare chiaro che l’ampia formulazione mira a far salvo il precedente termine di prescrizione in tutti i casi in cui l’Istituto previdenziale avesse già compiuto atti o posto in essere attività, diretti ad ottenere il versamento dei contributi evasi”. Ad avviso dei due ricorrenti, la sentenza impugnata parte da una premessa errata, là dove esclude i termini prescrizionali per tutti i contributi previdenziali siano unificati in cinque anni dalla data indicata dalla legge (1° gennaio 1996) e con effetto retroattivo per tutti i contributi già maturati, con esclusione dei soli “casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure già iniziate nel rispetto della normativa precedente”.

Il riferimento agli atti interruttivi, rilevano tuttavia i due ricorrenti, non deve e non può essere inteso come un qualunque atto interruttivo fatto prima del maturare del decennio di precedente prescrizione, dovendosi ritenere piuttosto che non si applichi la prescrizione quinquennale nei casi in cui sia stato emanato un atto interruttivo prima che maturasse il quinquennio di prescrizione introdotto ex novo dalla legge n.335 del 1995.

“Infatti, se sono state iniziate “le procedure” la prescrizione quinquennale non opera e tale prescrizione si appalesa obiettiva e legittima; se, per contro, sono stati compiuti atti interruttivi, tali atti non possono essere annullati o disattesi, perché dal momento in cui si è verificata la interruzione inizia a maturare il nuovo quinquennio.

Se così non fosse, continuano i ricorrenti, la norma sarebbe costituzionalmente illegittima, perché realizzerebbe un differente trattamento in casi simili, in contrasto con quanto dispone l'art.3 della Costituzione.

“La legge, per essere costituzionalmente legittima, deve essere intesa, interpretata ed applicata nel senso che la prescrizione quinquennale si applica a tutti i contributi previdenziali, attuali e pregressi, ad eccezione dei casi per i quali, prima della emanazione della legge n.335 del 1995, sia intervenuta una causa interruttiva, in conseguenza della quale il quinquennio al 1° gennaio 1995 non era ancora maturato”.

Tra l'altro, osservano i ricorrenti, il nuovo periodo di prescrizione è ricominciato a decorrere dalla chiusura del fallimento (24 giugno 1987), ma la interruzione dei termini, pur operando a beneficio dell'Istituto creditore, non poteva essere attribuita ad azione dell'INPS: sicché correttamente il Pretore aveva concluso affermando che: “L'inesistenza di atti interruttivi della prescrizione, anteriori all'entrata in vigore della legge n.335 del 1995, comporta, quindi, l'applicabilità alla fattispecie del nuovo termine quinquennale di prescrizione dei crediti INPS per contributi previdenziali”.

Osserva il Collegio:

per giungere ad una corretta interpretazione delle richiamate disposizioni di legge occorre, innanzi tutto, ricordare, sia pure per sommi capi, il quadro dei termini prescrizionali dei crediti contributivi esistente prima della entrata in vigore della nuova disciplina legislativa.

Il termine originariamente stabilito per contributi di assicurazione obbligatoria era di cinque anni, in base all'art.55 e 153 del R.D.L. n.1827 del 1935, 15


D. Lgt. 9 novembre 1945 n.788). Il termine fu poi elevato a dieci anni dall'art.41 della legge 30 aprile 1969 n.153.

Il termine stabilito per la prescrizione degli altri crediti contributivi era invece di cinque anni (art.55 della legge n.1155 del 1936).

Su tale durata operava poi la sospensione triennale disposta dal Decreto Legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n.638, il cui articolo 2 comma ^{7a} ha stabilito che il corso della prescrizione dei contributi dovuti all'INPS ed all'INAIL è sospeso per un triennio dalla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 463 (e pertanto per il periodo fino al 12 settembre 1986).


Proprio questo termine di tredici anni (dieci più tre) è stato, ad avviso di questa Corte, modificato con effetto retroattivo per effetto delle disposizioni dell'art.3 commi 9 e 10 della legge 335 del 1995.

Si spiega in tal modo la stretta correlazione esistente tra la prima e la seconda parte del disposto del comma 10 dell'art.3 della legge del 1995.



In altre parole, la cessazione della sospensione del termine decennale – per anni tre (disposta con D.L. 12 settembre 1983 n.463) – viene anticipata dal 12 settembre 1996 al 1° gennaio 1996 e da questa data il termine di prescrizione per tutti i contributi relativi all'assicurazione generale obbligatoria, maturati in data precedente al 1° gennaio 1996, di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, viene riportato a dieci anni.

In questo modo, in un quadro di interpretazione complessiva delle varie disposizioni dell'art.3 della legge del 1995, trova spiegazione anche il disposto dell'art.3 comma 10, secondo il quale, come già ricordato:



“I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge”.

Questa disposizione deve intendersi, infatti, nel senso che i *due* termini di prescrizione (di dieci e di cinque anni) previsti nel comma precedente, rispettivamente per i contributi del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per “tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, continuano ad applicarsi – senza la temporanea sospensione disposta nel 1983 - alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge (17 agosto 1995) “fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente”. Solo in questa ipotesi, infatti, vale ancora la regola della sospensione triennale del corso della prescrizione fino al termine indicato nella legge del 1983.

Questa interpretazione della nuova normativa esclude una efficacia retroattiva della stessa (se non per l'aspetto marginale della abolizione della sospensione triennale).

Riconosce l'unificazione all'unico termine quinquennale di prescrizione per tutti i contributi previdenziali, a partire dal gennaio 1996. Per i contributi maturati precedentemente, fa salvi i termini di prescrizione ordinaria (decennale per le contribuzioni di pertinenza dell'assicurazione generale obbligatoria e quinquennale per tutte le altre contribuzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria).

Resta da spiegare, tuttavia, il dettato della norma contenuta nell'ultima parte della lettera a) del comma 9 dell'art.3 secondo la quale: “A decorrere dal 1°

gennaio 1996, **tale termine** (cioè quello di dieci anni) è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti”.

Questa disposizione è stata interpretata dai ricorrenti come una norma con effetti retroattivi che ha definitivamente ridotto a cinque anni i termini prescrizionali per tutti i crediti contributivi maturati fino al dicembre 1995.

In altre parole, secondo la tesi proposta dai due ricorrenti, l'INPS- al pari degli altri Istituti previdenziali – avrebbe avuto poco più di quattro mesi di tempo per agire contro i datori di lavoro (dall'agosto 1995 al dicembre 1995) per tutti quei crediti che non erano ancora prescritti, in previsione della riduzione definitiva dei termini prescrizionali a cinque anni dal 1° gennaio 1996 (lettera a) comma 9 dell'art.3 della legge n.335 del 1995).

E ciò, naturalmente, anche quando gli stessi Enti previdenziali fossero completamente all'oscuro dell'esistenza dei debiti contributivi: si fa riferimento alla (totale) evasione contributiva, come definita dall'art.4 del decreto legge 30 dicembre 1987 n.536, convertito dalla legge n. 48 del 29 febbraio 1988, disciplinata in modo distinto dalla semplice omissione contributiva (relative a contributi non risultanti dalle denunce regolarmente inviate all'Istituto da parte dei datori di lavoro) e sottoposta ad un termine decennale, anziché quinquennale, di prescrizione.

Questa è sostanzialmente la tesi proposta dai ricorrenti, i quali, condividendo la soluzione adottata dal Pretore, ritengono che “l'inesistenza di atti interruttivi della prescrizione anteriori all'entrata in vigore della legge n.335 del 1995 comporta...l'applicabilità alla fattispecie del nuovo termine quinquennale di prescrizione dei crediti INPS per contributi previdenziali. Ne deriva che l'atto

interruttivo compiuto dall'INPS nel 1997 è tardivo, essendo intervenuto quando il nuovo termine di prescrizione quinquennale, calcolato a far tempo dal 24 giugno 1987, era già da tempo interamente decorso”.

Il Collegio non ritiene di poter condividere tale impostazione.

Ad avviso del Collegio, la interpretazione da dare a tale disposizione (ed anche l'unica costituzionalmente compatibile con i principi stabiliti in materia di assistenza e previdenza dei lavoratori dalla Carta Costituzionale) è quella in base alla quale **tutti** i nuovi crediti contributivi maturati a decorrere dal gennaio 1996 sono sottoposti al nuovo termine prescrizione di cinque anni (salvo il caso di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti).

Non si tratta, pertanto, di disposizione retroattiva, ma di norma che spiega la sua efficacia solo per i contributi maturati dopo il dicembre 1995.

Invece, a partire dal gennaio 1996, per i contributi maturati precedentemente continuano a rimanere operanti i due distinti termini (rispettivamente, di dieci e cinque anni) già ricordati, senza più alcuna possibilità di considerare la sospensione introdotta con la legge del 1983.

Solo in caso di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa precedente, il termine decennale di prescrizione può essere ancora aumentato per effetto della sospensione triennale e nei limiti temporali indicati nella stessa legge (art.2 comma 19 della legge 638 del 1983).

Per i nuovi crediti contributivi, che maturano dopo il gennaio 1996, come già ricordato, il termine prescrizione è sempre ridotto a cinque anni, per qualsiasi tipo di contribuzione obbligatoria “salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti”. In questi casi, non si tratta di una causa di interruzione dei

termini, perché la disposizione di legge precisa che in questi casi, il termine è in ogni caso di dieci anni. La legge si riferisce, evidentemente, alla denuncia rivolta direttamente all'Istituto previdenziale ovvero ad un ente di controllo (Ispettorato del lavoro).

Si tratta di un profilo di assoluta novità, introdotta dalla legge del 1995, che non contrasta direttamente con il principio generale stabilito dall'art.55 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n.1827, secondo il quale l'interruzione della prescrizione dei contributi di assicurazione obbligatoria si verifica solo per effetto degli atti, indicati dall'art. 2943 codice civile, posti in essere dall'INPS, titolare del relativo diritto di credito, e non quando anche uno di tali atti sia posto in essere dal lavoratore, come nell'ipotesi di azione giudiziaria da questi proposta nei confronti del datore di lavoro (Cass. 10 giugno 1992 n.7104).

In base alla nuova disposizione, anche la denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti è idonea a determinare in dieci anni il termine della prescrizione nei confronti dell'INPS o degli altri Istituti previdenziali.

La volontà del legislatore appare indirizzata a bilanciare la riduzione del termine prescrizione decennale con un potere di iniziativa attribuito direttamente al lavoratore.

Si ricorda, tra l'altro, che nella materia previdenziale il regime della prescrizione già maturata è completamente sottratto alla disponibilità delle parti, sicché deve escludersi l'esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a versare contributi previdenziali prescritti, salva la possibilità di chiedere il risarcimento del danno o la costituzione di una rendita vitalizia (art. 3 comma 9

della legge n.335 del 1995 e anteriormente art.55 comma secondo del R.D.L. n.1827 del 1935) (cfr. Cass. 5 ottobre 1998 n.9865, 16 agosto 2001 n. 11140). Conclusivamente, può dirsi che dall'entrata in vigore della nuova legge, viene definitivamente eliminata la sospensione triennale (settembre 1983-settembre 1986) introdotta con la legge del novembre 1983 n.638 (sospensione che rimane tuttavia operante solo per i casi di atti interruttivi validamente già compiuti o di procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge del 1995).

Il termine di prescrizione decennale relativo ai contributi precedenti il 1996 continua però a restare in vigore (senza possibilità di ulteriore sospensione):

“art.3 comma 10: della legge n.335 del 1995:

“I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa precedente”.

Val forse la pena di sottolineare che, anche in considerazione del poco tempo trascorso dalla entrata in vigore della legge del 1995, non vi sono precedenti decisioni di questa Corte nella specifica materia e che le sentenze che hanno affrontato specificamente i problemi connessi all'interpretazione delle norme richiamate non hanno risolto definitivamente tutti i quesiti ad essi connessi.

In effetti, con sentenza n.1350 del 30 gennaio 2001, questa Corte di Cassazione non ha avuto modo di affrontare il problema della interpretazione dei commi 9 e 10 dell'art. 3 della legge 335 del 1995, poiché nel caso di specie era stato emesso e notificato un provvedimento monitorio prima dell'entrata in vigore

della legge ed era comunque intervenuto un valido atto interruttivo della prescrizione (ciò anche secondo la lettura delle disposizioni in esame proposta dagli attuali ricorrenti).

Analoga questione è stata esaminata in una decisione di poco successiva (Cass. 5 marzo 2001 n.3213).

In tale occasione, questa Corte ha avuto, tuttavia, occasione di sottolineare che “in tema di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, l’art.3 comma 10, della legge n.335 del 1995 va interpretato nel senso che il richiamo in esso contenuto ai termini di prescrizione, di cui al comma nono del medesimo articolo, deve intendersi riferito al termine decennale previgente – e non al termine quinquennale decorrente dal 1° gennaio 1996-“

Ha osservato questa Corte che:” Il richiamo dei termini di prescrizione di cui al comma 9, per ragioni logiche, non può ritenersi riferito al termine ridotto (a cinque anni) a partire da una certa data, ma al termine decennale previgente, stante l’evidente intento del legislatore di favorire l’Istituto di assicurazione sociale nel caso in cui lo stesso abbia posto in essere atti interruttivi o iniziato procedure nei confronti dei soggetti debitori (atti e procedure i cui effetti restavano così salvi e non pregiudicati dal più breve termine di nuova introduzione)”.

In tale decisione, pertanto, la Corte ha escluso che la nuova normativa avesse efficacia retroattiva, riducendo a cinque anni il termine prescrizionale decennale.

Le conclusioni cui la Corte è pervenuta sono condivise sul punto dal Collegio.

Rilevato che nel caso di specie il termine di prescrizione applicabile per i contributi richiesti era in effetti di dieci anni, può concludersi che, nel caso di specie, esso non era interamente trascorso nel momento in cui l'INPS, il 21 giugno 1997, dopo la chiusura del fallimento, ebbe ad inviare ai due ricorrenti la diffida ad adempiere con invito a versare i contributi previdenziali omessi, relativamente alla posizione scoperta.

Non v'è dubbio che ai sensi dell'art. 2943 codice civile la procedura fallimentare abbia prodotto l'interruzione dei termini e che, ai sensi dell'art. 2945 codice civile, il nuovo periodo di prescrizione ricominciò a partire dal 24 giugno 1987, cioè dalla chiusura della procedura fallimentare. Il 21 giugno 1997, pertanto, il nuovo termine non era ancora interamente decorso.

La difesa dei due ricorrenti solleva, ancora una volta, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 commi 9 e 10, della legge n.335 del 1995, nella parte in cui lo stesso, secondo l'interpretazione data dal Tribunale, stabilisce che qualunque atto interruttivo comporterebbe l'applicazione della prescrizione decennale e non di quella quinquennale introdotta dalla legge n.335 del 1995.

La norma, osservano i ricorrenti, così interpretata, creerebbe nella pratica applicazione una grave disparità di trattamento in casi simili, in contrasto con l'art.2 della Costituzione che tutela e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo ed i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale e con l'art. 3 primo comma, che pone il principio di eguaglianza sostanziale, con particolare riferimento all'indifferenza per le condizioni personali e sociali e con l'art.31 della Costituzione che tutela la famiglia anche sotto il profilo economico, solo per il fatto che un terzo (Istituto previdenziale) rispetto al

rapporto di lavoro abbia o meno posto in essere un valido atto interruttivo prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.

L'eccezione è manifestamente infondata, per quanto già segnalato in precedenza.

La differenza di trattamento derivante dalla denunciata normativa non vale a ledere il principio di uguaglianza sancito dall'art.3 della Costituzione, non potendosi ragionevolmente parificare le diverse situazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro nelle due ipotesi diverse che vi siano stati o non vi siano stati valdi interruttivi durante il periodo di tempo previsto per la maturazione della prescrizione ed essendo evidente l'intento del legislatore di favorire l'Istituto assicuratore solo nel caso in cui lo stesso abbia posto in essere atti interruttivi o iniziato procedure nei confronti dei soggetti debitori. Si è riconosciuto del resto che la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali risponde ad un principio generale di certezza dei rapporti giuridici (Cass. 5 ottobre 1998 n.9865).

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi, anche in relazione alla novità delle questioni trattate, per disporre la integrale compensazione delle spese di questo giudizio.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.


Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma il 26 novembre 2002

IL PRESIDENTE



IL CONSIGLIERE EST.



18

Depositata il 12.9.2003

INSENTE DA IMPOSTA DI FOLIO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 19
DELLA LEGGE N. 673 N. 533

10